

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

E/O AMMISSIONE ESAME DI FINE CICLO:

(DECRETO LEGISLATIVO N.62/2017)

La non ammissione va concepita come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali.

In linea di principio, si valuta di non ammettere l'alunno alla classe successiva qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione, nonostante siano stati attivati interventi di recupero e/o sostegno e/o mezzi dispensativi e compensativi.

In particolare il decreto in oggetto pone, i seguenti prerequisiti affinché un alunno possa essere ammesso alla classe successiva:

A) FREQUENZA DI ALMENO $\frac{3}{4}$ DEL MONTE ORE ANNUALE*

(*Il Collegio Docenti, con delibera, può stabilire eventuali deroghe al limite minimo di frequenza previsto, per casi eccezionali e debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunno/a consenta al Consiglio di Classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale)

B) NON ESSERE INCORSI NELLA SANZIONE DISCIPLINARE CHE IMPLICA L'ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE*

(*Articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n.249/1998)

Anche in presenza dei suddetti prerequisiti (come da decreto legislativo n.62/2017) il Consiglio di Classe, però, **potrà dibattere una eventuale non ammissione** dell'alunno alla classe successiva, qualora nello scrutinio finale si registrasse la seguente situazione:

- **almeno 4 insufficienze lievi/gravi;**
- **almeno 3 insufficienze gravi (pari a un voto corrispondente a 4/10)**
che siano combinate
con almeno 3 indicatori negativi dei 5 di seguito declinati (ciascuno deciso a
maggioranza dal Consiglio di Classe):

1) INDICATORE DI RIFERIMENTO

- A) *possibilità (in termini di adeguatezza e maturazione complessiva) dell'alunno/a di raggiungere gli obiettivi educativi/formativi nell'anno scolastico successivo*
- B) *non possibilità (in termini di adeguatezza e maturazione complessiva) dell'alunno/a di raggiungere gli obiettivi formativi/educativi nell'anno scolastico successivo*

2) INDICATORE DI RIFERIMENTO

- A) *possibilità dell'alunno/a di colmare, nell'anno scolastico successivo, le lacune nelle materie disciplinari in cui si sono rilevate delle carenze*
- B) *non possibilità dell'alunno/a di colmare, nell'anno scolastico successivo, le lacune nelle materie disciplinari in cui si sono rilevate delle carenze*

3) INDICATORE DI RIFERIMENTO

- A) *impegno dell'alunno/a, nell'anno scolastico concluso, associato alla volontà di migliorare (nelle materie in cui è presente l'insufficienza)*
- B) *scarso/nullo impegno dell'alunno/a, nell'anno scolastico concluso, associato alla non volontà di migliorare (nelle materie in cui è presente l'insufficienza)*

4) INDICATORE DI RIFERIMENTO

- A) *alcuni progressi dell'alunno/a, nell'anno scolastico concluso, rispetto al livello di partenza (nelle discipline in cui è presente l'insufficienza)*
- B) *scarsi o nulli progressi dell'alunno/a, nell'anno scolastico concluso, rispetto al livello di partenza (nelle materie in cui è presente l'insufficienza)*

5) INDICATORE DI RIFERIMENTO

- A) *comportamento generalmente corretto dell'alunno/a nel corso dell'anno scolastico concluso*
- B) *comportamento ripetutamente scorretto dell'alunno/a, nel corso dell'anno scolastico concluso, che abbia generato una sanzione disciplinare di sospensione di almeno 1 giorno.*

Prendendo atto di siffatta situazione, il Consiglio di Classe potrà deliberare con voto unanime o a maggioranza* la non ammissione di un alunno alla classe successiva.

* Nel caso fosse determinante nella deliberazione di non ammissione il voto dell'insegnante di religione cattolica (per i soli alunni che si avvalgono di tale insegnamento) esso diviene un giudizio motivato e iscritto a verbale

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE:

(DECRETO LEGISLATIVO N.62/2017)

La non ammissione va concepita come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali.

In linea di principio, si valuta di non ammettere l'alunno all'esame di Stato conclusivo, qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione, nonostante siano stati attivati interventi di recupero e/o sostegno e/o mezzi dispensativi e compensativi.

In particolare il decreto in oggetto pone, i seguenti prerequisiti affinché un alunno possa essere ammesso alla classe successiva:

A) FREQUENZA DI ALMENO $\frac{3}{4}$ DEL MONTE ORE ANNUALE*

(*Il Collegio Docenti, con delibera, può stabilire eventuali deroghe al limite minimo di frequenza previsto, per casi eccezionali e debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunno/a consenta al Consiglio di Classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale)

B) NON ESSERE INCORSI NELLA SANZIONE DISCIPLINARE DI ESCLUSIONE DALL' AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO*

(* Articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n.249/1998)

C) AVER PARTECIPATO, ALLE PROVE NAZIONALI DI ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE PREDISPOSTE DALL'INVALSI

Anche in presenza dei suddetti prerequisiti (come da decreto legislativo n.62/2017) il Consiglio di Classe, però, **potrà dibattere una eventuale non ammissione** dell'alunno alla classe successiva, qualora nello scrutinio finale si registrasse la seguente situazione:

Voto di ammissione inferiore a 6/10
che sia combinato
con almeno 3 indicatori negativi dei 5 di seguito declinati (ciascuno deciso a
maggioranza dal Consiglio di Classe):

1) INDICATORE DI RIFERIMENTO

- A) *sufficiente acquisizione delle principali competenze di base che consentono all'alunno di affrontare la prova d'esame*
- B) *non sufficiente/scarsa acquisizione delle principali competenze di base che consentono all'alunno di affrontare la prova d'esame*

2) INDICATORE DI RIFERIMENTO

- A) *sufficiente acquisizione di maturità globale che consenta all'alunno di affrontare positivamente il percorso di studio futuro*
- B) *non sufficiente/scarsa acquisizione di maturità globale che consenta all'alunno di affrontare positivamente il percorso di studio futuro*

3) INDICATORE DI RIFERIMENTO

- A) *impegno dell'alunno/a, nell'anno scolastico concluso, associato alla volontà di migliorare (nelle materie in cui è presente l'insufficienza)*
- B) *scarso/nullo impegno dell'alunno/a, nell'anno scolastico concluso, associato alla non volontà di migliorare (nelle materie in cui è presente l'insufficienza)*

4) INDICATORE DI RIFERIMENTO

*A) alcuni progressi dell'alunno/a, nell'anno scolastico concluso, rispetto al livello di partenza
(nelle discipline in cui è presente l'insufficienza)*

B) scarsi o nulli progressi dell'alunno/a, nell'anno scolastico concluso, rispetto al livello di partenza (nelle materie in cui è presente l'insufficienza)

5) INDICATORE DI RIFERIMENTO

A) comportamento generalmente corretto dell'alunno/a nel corso dell'anno scolastico concluso

B) comportamento ripetutamente scorretto dell'alunno/a, nel corso dell'anno scolastico concluso, che abbia generato una sanzione disciplinare di sospensione di almeno 1 giorno.

Prendendo atto di siffatta situazione, il Consiglio di Classe potrà deliberare con voto unanime o a maggioranza* la non ammissione di un alunno all'esame di Stato conclusivo.

* Nel caso fosse determinante nella deliberazione di non ammissione il voto dell'insegnante di religione cattolica (per i soli alunni che si avvalgono di tale insegnamento) esso diviene un giudizio motivato e iscritto a verbale